



FUTURO

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5082 (Tariffa PR0242)

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

FUTURO

Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(ultimo aggiornamento: 01/10/2025)

INDICE

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Premessa

1.1 FASE DI ACCUMULO

- Art. 1 Obblighi della Compagnia
- Art. 2 Conflitto di interessi
- Art. 3 Prestazioni assicurate
- Art. 4 Limitazioni del capitale caso morte aggiuntivo (prestazione assicurativa accessoria)
- Art. 5 Dichiarazioni dell'Aderente
- Art. 6 Sottoscrizione e conclusione del contratto
- Art. 7 Perfezionamento e decorrenza del contratto
- Art. 8 Diritto di revoca della Proposta o diritto di recesso
- Art. 9 Durata della fase di accumulo
- Art. 10 Contribuzione
- Art. 11 Contributi aggiuntivi
- Art. 12 Modalità di versamento dei contributi
- Art. 13 Spese
- Art. 14 Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell'Aderente
- Art. 15 Trasferimenti
- Art. 16 Riscatto della posizione individuale
- Art. 17 Anticipazioni
- Art. 18 Prestiti
- Art. 19 Investimento
- Art. 20 Pagamento della Compagnia
- Art. 21 Beneficiari
- Art. 22 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
- Art. 23 Imposte
- Art. 24 Trasformazione
- Art. 23 Foro competente

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

- Art. 1 Determinazione dell'ammontare della rendita
- Art. 2 Data di decorrenza della rendita
- Art. 3 Fase di erogazione della rendita
- Art. 4 Modalità di corresponsione della rendita
- Art. 5 Coefficienti di conversione
- Art. 6 Basi demografiche e finanziarie
- Art. 7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione

Allegati: **1 Clausola di rivalutazione**
 2 Tabella dei coefficienti di conversione in rendita

2. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto".

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento COVIP adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, dalle Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Premessa

La partecipazione a "FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE", di seguito definito per brevità FUTURO, prevede due momenti distinti:

- una prima fase ("di accumulo"), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti mediante investimento nella Gestione Interna Separata PREVIATTIVA UNIPOL;
- una seconda fase ("di erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

In caso si riscontri nelle Condizioni Generali di Contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

1.1 FASE DI ACCUMULO

Art. 1 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Documento Contrattuale, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nel presente Fascicolo Informativo può essere promosso e distribuito anche da istituti bancari aventi una partecipazione nel capitale sociale della Compagnia, seppur per una quota inferiore al 10% quale soglia rilevante ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Più in generale, si precisa che l'intermediario percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che la Compagnia trattiene dai premi versati.

Si segnala che la Compagnia provvede autonomamente alla gestione finanziaria di PREVIATTIVA UNIPOL, ma potrà in futuro affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Separata, a società con le quali la stessa intrattiene rapporti di partecipazione o di affari, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni infragrupo.

Alla data di redazione del presente documento la Compagnia ha in portafoglio strumenti finanziari emessi da società che hanno una partecipazione nella Compagnia stessa.

La Compagnia, inoltre, alla data di redazione del presente documento, non riceve dalla Gestione Separata alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento o utilità ricevuto in virtù di accordi con soggetti terzi. Come indicato nel regolamento della Gestione Separata, eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi o utilità ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata saranno comunque riportati a beneficio del rendimento della Gestione Separata e quantificati nel rendiconto annuale della Gestione Separata stessa.

Si precisa che la Compagnia, nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in ogni caso in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna a contenere i costi a carico degli

stessi, ottenere il miglior risultato possibile e non avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Art. 3 Prestazioni assicurate

La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:

- pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 Prestazioni pensionistiche

La Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate (prestazione pensionistica).

La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita, riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA". Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" della successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA", alla quale si rinvia.

Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali contributi aggiuntivi corrisposti dall'Aderente nel corso di questa fase. Tale montante è pari al capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata PREVIATTIVA UNIPOL, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all'1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Per ulteriori informazioni relative al termine della fase di accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all'art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del regolamento del PIP FUTURO.

3.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.

Tale prestazione è pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata PREVIATTIVA UNIPOL pari al capitale assicurato in vigore al 31 dicembre dell'anno che precede la data del decesso ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del decesso con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione PREVIATTIVA UNIPOL. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente; per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari all'1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente; per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente;

- b) il capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando all'importo della lettera a) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso:

Età dell'Aderente alla data di decesso	Percentuale di maggiorazione
fino a 39 anni	5,0%
da 40 a 54 anni	2,0%
da 55 a 64 anni	1,0%
da 65 anni e oltre	0,2%

Il Capitale Caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Art. 4 Limitazioni del capitale caso morte aggiuntivo (prestazione assicurativa accessoria)

Il capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera b) del precedente art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO" non verrà erogato qualora il decesso dell'Aderente:

- avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo dell'Aderente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni sopra elencate, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 5 Dichiarazioni dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 Sottoscrizione e conclusione del contratto

Alla data di edizione del presente documento il PIP è chiuso al collocamento.

Art. 7 Perfezionamento e decorrenza del contratto

Il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale è attuato il PIP FUTURO, si considera perfezionato quando l'Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Documento Contrattuale, ha versato il primo contributo o la prima rata in caso di frazionamento del flusso contributivo; il contratto decorre dalle h. 24.00 del giorno del pagamento del primo contributo.

Art. 8 Diritto di revoca della Proposta o diritto di recesso

L'Aderente può revocare la Proposta di adesione fino alla data di decorrenza del contratto indicata nel Documento Contrattuale.

La revoca della Proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla data di decorrenza del contratto, ma inviata dall'Aderente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà comunque considerata valida.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Compagnia provvede a restituire all'Aderente il premio eventualmente già pagato.

L'Aderente può altresì recedere dal contratto, il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

L'Aderente, per esercitare il diritto di revoca o di recesso, deve rivolgersi all'Intermediario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a:

Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life

Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente, previa consegna dell'originale del Documento Contrattuale, un importo pari ai contributi versati.

Art. 9 Durata della fase di accumulo

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclusione del Contratto ed il momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente può prorogare la Fase di Accumulo anche dopo tale termine secondo quanto previsto dal Decreto.

Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della fase di accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all'art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del regolamento del PIP FUTURO.

Art. 10 Contribuzione

In base a quanto indicato all'Art. 8 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento del PIP FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero della Proposta) l'Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero della Proposta), in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero della Proposta), può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il primo contributo a carico dell'Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo.

I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 11 Contributi aggiuntivi

L'Aderente ha la facoltà di versare dei contributi aggiuntivi in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto.

I contributi aggiuntivi vengono fatti confluire nella Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

Art. 12 Modalità di versamento dei contributi

Il versamento dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente e degli eventuali contributi aggiuntivi può essere effettuato tramite procedura di addebito diretto sul conto corrente dell'Aderente o tramite bonifico bancario.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso

di estinzione del conto corrente bancario dell'Aderente, questi deve comunicare alla Compagnia il conferimento della nuova delega per l'addebito diretto al nuovo Istituto di Credito ovvero comunicare la volontà di proseguire i versamenti tramite bonifico bancario.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 13 Spese

Spese da sostenere all'atto dell'adesione

La Compagnia trattiene sulla prima rata del primo premio annuo una spesa di adesione pari a 120,00 Euro.

Spese indirettamente a carico dell'Aderente

Dal rendimento delle Gestione Interna Separata PREVIATTIVA UNIPOL vengono prelevati annualmente i seguenti costi:

- 1,25% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se non superiore al 4,00%,
- 1,35% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se compreso tra il 4,01% e il 6,00%,
- 1,50% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se superiore al 6,00%.

Tali costi sono comprensivi delle spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali

Anticipazione	€ 30
Trasferimento	€ 30
Riscatto	€ 30

Spese per le prestazioni accessorie

Il costo per il capitale aggiuntivo in caso di morte è incluso nella commissione applicata alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

Art. 14 Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell'Aderente

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento del PIP FUTURO, l'Aderente ha facoltà – in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando deve continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia entro il primo giorno del mese che precede la ricorrenza annuale della polizza.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, senza dover corrispondere i contributi arretrati e con le stesse modalità previste per la sospensione, la contribuzione precedentemente interrotta, ovvero versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi.

Art. 15 Trasferimenti

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento del PIP FUTURO, l'Aderente ha facoltà – in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo – di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.

Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento del PIP FUTURO, l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL pari al capitale in vigore al 31/12 dell'anno che precede la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del trasferimento con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in

base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL. In ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una spesa fissa di 30,00 Euro.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.

Per ulteriori informazioni relative:

- alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza,
 - alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa
- si rimanda all'art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" e all'art. 22 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP" del regolamento del PIP FUTURO.

Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare.

L'importo trasferito viene destinato alla Gestione Interna Separata alla data di incasso da parte della Compagnia dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni Generali di Contratto.

All'importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

Sarà comunque necessario che l'Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie, riguardanti ad esempio l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 16 Riscatto della posizione individuale

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o parziale, il riscatto si rimanda all'art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" del Regolamento del PIP FUTURO.

Anche gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

La liquidazione del riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto, mentre in caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per esercitare tale richiesta, l'Aderente o gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente devono compilare ed inviare in Compagnia, anche per il tramite dell'Istituto collocatore del contratto, l'apposito Modulo di richiesta di liquidazione disponibile sul sito www.unipol.it o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.

Il valore di riscatto totale e parziale è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL pari al capitale in vigore al 31/12 dell'anno che precede la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del riscatto con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

Art. 17 Anticipazioni

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non si sia avvalso delle facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all'art. 13 "ANTICIPAZIONI" del regolamento del PIP FUTURO ed all'art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto.

Il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL pari al capitale in vigore al 31/12 dell'anno che precede la data di richiesta dell'anticipazione, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data della anticipazione con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante contributi aggiuntivi, a scelta dell'Aderente in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al "DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI" disponibile sul sito www.unipol.it.

Art. 18 Prestiti

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 19 Investimento

Le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e rivalutabili annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

Il 31 dicembre di ogni anno la Compagnia riconosce all'Aderente una rivalutazione del capitale assicurato. Tale importo viene determinato nella misura e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni Generali di Contratto.

Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nei primi cinque anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari allo 0,50%. Successivamente non viene garantito alcun tasso minimo di rivalutazione.

Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nei primi cinque anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari all'1,25%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nei primi dieci anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti - con cadenza decennale - di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

Art. 20 Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, oppure mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto.

I pagamenti vengono effettuati previa Richiesta alla Compagnia, redatta su carta semplice o sull'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipol.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare", debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto.

Per la richiesta della RITA è possibile utilizzare l'apposito modulo, predisposto dalla Compagnia, contenente le informazioni necessarie per l'erogazione della stessa.

Per i pagamenti conseguenti al termine della fase di accumulo, la Compagnia provvede ad accertare l'esistenza in vita dell'Assicurato. Nel caso in cui sia necessario ai fini della verifica dell'obbligo di pagamento, la Compagnia potrà richiedere

direttamente all'Assicurato documentazione comprovante l'esistenza in vita dello stesso o un'autocertificazione corredata da fotocopia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità. La documentazione deve essere fornita alla Compagnia tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life

Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

specificando gli elementi identificativi del contratto.

Accertata la sussistenza dei requisiti, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto rispettivamente entro:

- i termini indicati nell'articolo 12 del Regolamento del PIP con riferimento a trasferimenti e riscatti della Posizione individuale;
- i termini indicati nell'articolo 13 del Regolamento del PIP con riferimento ad anticipazioni della Posizione individuale.

Qualora l'esame della documentazione fornita alla Compagnia risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione integrativa ed i termini sopra indicati saranno sospesi fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Decorso il termine previsto per i pagamenti della Compagnia - compreso il termine di 30 giorni stabilito per il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° co., c.c.

Art. 21 Beneficiari

Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato nel Decreto all'Art. 11 "PRESTAZIONI", l'Aderente ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" che precede.

Ai sensi di quanto previsto nel Decreto al comma 3 dell'Art. 14 "PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate ("Beneficiari") dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento del PIP FUTURO sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 23 Imposte

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 24 Trasformazione

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 25 Foro competente

Fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio dell'Aderente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art. 1 Determinazione dell'ammontare della rendita

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione al PIP FUTURO, il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.

L'Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l'Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento del PIP FUTURO, l'Aderente che ha maturato il diritto della prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il montante maturato a scadenza, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, per i coefficienti di conversione in rendita come indicato di seguito.

La rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, a fronte dei versamenti effettuati, per il coefficiente di conversione in rendita corrispondente riportato all'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Tali coefficienti potranno essere rideterminati in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all'epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.

Entro sessanta giorni prima della data di scadenza della Fase di Accumulo, l'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

- a) *una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia* corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;
- b) *una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile* corrisposta all'Aderente finché è invita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 Data di decorrenza della rendita

La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all'Art.3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" delle Condizioni Generali di Contratto, fatta salva la facoltà dell'Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 Fase di erogazione della rendita

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

Di conseguenza, in caso di decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa. Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 Modalità di corresponsione della rendita

Per tutti i pagamenti della Compagnia, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate in Compagnia, anche per il tramite dell'Istituto collocatore del contratto, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione disponibile sul sito www.unipol.it.

L'Aderente dovrà inoltre fornire la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore;
- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall'Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell'interessato inerente il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare l'esistenza in vita dell'Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita;
- in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell'Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta.

La Compagnia si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione.

Art. 5 Coefficienti di conversione

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia come indicato in questa Sezione all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA".

Tali coefficienti variano in base:

- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso degli investimenti operati dalla Compagnia pari allo 0,50% annuo, implicito nei coefficienti di conversione in rendita;
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Come indicato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE" i coefficienti di conversione potranno essere rideterminati sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie in vigore al momento della conversione. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue vengono riportati - distinti per frazionamento della rendita ed età dell'Aderente - i coefficienti di conversione per 1.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo. La rendita annua può essere corrisposta anche in rate sub-annuali; in tal caso la rendita si

ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione riportati in tabella, per il numero di rate.

Art. 6 Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall'ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2051), distinta per generazione;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato dello 0,50%.

Art. 7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 "COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Rideterminazione dei coefficienti per la parte demografica

La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l'applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:

- a) siano decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- b) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita;
- c) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile all'Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

Rideterminazione dei coefficienti per la parte finanziaria

In base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica.

La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

Comunicazione da inviare all'aderente in caso di rideterminazione dei coefficienti

La Compagnia deve inviare almeno novanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.

Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall'Art. 15 "TRASFERIMENTI" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" che precede.

ALLEGATO 1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL.

Il Contratto prevede due distinte fasi:

- **Fase di Accumulo:** durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti);
- **Fase di Erogazione della rendita:** durante la quale il capitale maturato nella fase precedente viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

Fase di accumulo

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

A - Misura annua della rivalutazione

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno e determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOL" - diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo di PREVIATTIVA UNIPOL indicata nella seguente tabella:

RENDIMENTO FINANZIARIO DI PREVIATTIVA UNIPOL	COMMISSIONE DI GESTIONE
Fino al 4%	1,25%
Dal 4,01% al 6%	1,35%
Superiore al 6%	1,50%

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Successivamente non viene garantito alcun tasso minimo di rivalutazione.

Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all'1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. Tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

B - Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il 31/12 di ogni anno, la Compagnia rivaluta la somma dei capitali investiti, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A).

Tutti i capitali investiti vengono rivalutati al 31/12 di ogni anno, sommandosi alle rivalutazioni generate dai premi versati in precedenza, secondo il seguente criterio:

- per i premi ricorrenti la prima rivalutazione è effettuata dividendo il capitale investito per il numero delle rate sub-annuali e applicando a tale risultato la misura di rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corrispondenza di ciascuna rata di premio e il 31/12 del medesimo anno;

- per i premi aggiuntivi la prima rivalutazione è effettuata applicando la misura della rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione del premio e il 31/12 del medesimo anno;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore risulterà ridotto.

C - Rivalutazione del capitale in caso di riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di decesso dell'aderente, di termine della fase di accumulo

In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al 31 dicembre dell'anno che precede la data di riferimento relativa all'evento viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno che precede la data di riferimento relativa all'evento e quest'ultima vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento.

Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari all'1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.

Fase di erogazione della rendita

A - Misura annua di rivalutazione della rendita

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo - conseguito dalla Gestione Separata PREVIATTIVA UNIPOL nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOL - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari a 0,75%. Ad es. per le rendite il cui godimento decorre dal mese di luglio, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B - Rivalutazione della rendita annua vitalizia durante il godimento

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

ALLEGATO 2 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita, in base al frazionamento scelto, espressa per Euro 1.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

**RENDITA IMMEDIATA
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE**

RATEAZIONE DELLA RENDITA				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	29,345	29,128	29,022	28,951
51	30,052	29,825	29,713	29,639
52	30,797	30,558	30,441	30,363
53	31,580	31,330	31,206	31,124
54	32,406	32,142	32,012	31,926
55	33,277	32,999	32,862	32,771
56	34,198	33,904	33,759	33,663
57	35,172	34,862	34,709	34,607
58	36,206	35,877	35,715	35,608
59	37,304	36,955	36,783	36,669
60	38,472	38,101	37,918	37,797
61	39,714	39,319	39,124	38,995
62	41,035	40,613	40,405	40,268
63	42,440	41,989	41,767	41,620
64	43,938	43,455	43,217	43,060
65	45,539	45,020	44,765	44,596
66	47,246	46,688	46,414	46,233
67	49,077	48,475	48,179	47,984
68	51,042	50,391	50,072	49,861
69	53,154	52,449	52,103	51,875
70	55,428	54,661	54,285	54,038
71	57,876	57,041	56,632	56,362
72	60,522	59,609	59,163	58,869
73	63,398	62,397	61,908	61,586
74	66,538	65,436	64,898	64,544
75	69,970	68,753	68,159	67,770
76	73,734	72,383	71,726	71,295
77	77,851	76,346	75,616	75,136
78	82,343	80,662	79,847	79,312
79	87,225	85,341	84,429	83,832
80	92,529	90,412	89,389	88,720

RENDITA CERTA 5 ANNI
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE

RATEAZIONE DELLA RENDITA				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	29,328	29,112	29,005	28,934
51	30,033	29,807	29,695	29,621
52	30,775	30,537	30,420	30,342
53	31,555	31,305	31,182	31,100
54	32,378	32,114	31,984	31,898
55	33,245	32,968	32,830	32,740
56	34,161	33,868	33,724	33,628
57	35,130	34,820	34,668	34,567
58	36,157	35,829	35,667	35,560
59	37,246	36,898	36,727	36,613
60	38,402	38,033	37,851	37,730
61	39,630	39,237	39,043	38,915
62	40,934	40,514	40,308	40,171
63	42,319	41,870	41,650	41,504
64	43,793	43,312	43,076	42,920
65	45,363	44,848	44,595	44,428
66	47,035	46,482	46,210	46,030
67	48,822	48,226	47,933	47,740
68	50,733	50,090	49,774	49,566
69	52,780	52,085	51,743	51,519
70	54,976	54,221	53,852	53,608
71	57,332	56,512	56,110	55,846
72	59,866	58,972	58,535	58,247
73	62,599	61,623	61,146	60,832
74	65,554	64,484	63,962	63,618
75	68,742	67,567	66,994	66,617
76	72,182	70,887	70,257	69,843
77	75,879	74,449	73,754	73,298
78	79,838	78,256	77,489	76,985
79	84,059	82,308	81,459	80,904
80	88,548	86,607	85,668	85,053

RENDITA CERTA 10 ANNI
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE

RATEAZIONE DELLA RENDITA				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	29,275	29,060	28,953	28,883
51	29,973	29,748	29,636	29,562
52	30,706	30,470	30,353	30,275
53	31,477	31,228	31,105	31,024
54	32,287	32,025	31,896	31,810
55	33,140	32,864	32,728	32,638
56	34,038	33,748	33,604	33,509
57	34,986	34,679	34,527	34,427
58	35,986	35,662	35,501	35,395
59	37,044	36,700	36,530	36,418
60	38,161	37,796	37,616	37,497
61	39,342	38,954	38,763	38,637
62	40,590	40,177	39,973	39,839
63	41,907	41,467	41,251	41,108
64	43,300	42,831	42,600	42,447
65	44,775	44,273	44,026	43,863
66	46,334	45,797	45,533	45,358
67	47,985	47,409	47,126	46,939
68	49,731	49,113	48,810	48,610
69	51,578	50,913	50,587	50,372
70	53,525	52,809	52,458	52,228
71	55,573	54,802	54,424	54,176
72	57,724	56,893	56,486	56,218
73	59,982	59,085	58,646	58,357
74	62,346	61,378	60,905	60,593
75	64,809	63,763	63,253	62,917
76	67,361	66,232	65,681	65,320
77	69,983	68,765	68,171	67,782
78	72,651	71,339	70,701	70,281
79	75,338	73,928	73,243	72,793
80	78,018	76,507	75,774	75,292

Nelle tabelle sopra riportate bisogna considerare per età quella raggiunta al momento della conversione in rendita che, arrotondata ai sei mesi, deve essere modificata in base all'anno di nascita secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Generazione		Correzione età
Da	Fino a	
	1927	+ 3
1928	1938	+ 2
1939	1947	+ 1
1948	1960	0
1961	1970	- 1
1971		- 2

2. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOL

Art. 1

La Compagnia, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Previattiva Unipol" (di seguito la "Gestione separata"). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Nel caso in cui le disponibilità della gestione separata siano investite in O.I.C.R., non potranno gravare indirettamente sulla Gestione Separata le commissioni di gestione applicate dagli O.I.C.R. stessi in cui sono investite le relative disponibilità, salvi i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di eventuali investimenti in O.I.C.R. alternativi, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare l'1,80%, ed eventuali commissioni di overperformance non potranno superare il 25%. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

pagina intenzionalmente in bianco

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com